



LEGGE 28 ottobre 1994 n.88 (pubblicata il 7 novembre 1994)

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONI AI
BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1994**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 1994.

Art.1

E' approvato, ai sensi dell'art.31 della Legge 9 novembre 1979 n.70, lo schema di variazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994.

Art.2

E' autorizzata ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n.88 e del Decreto 29 dicembre 1983 n.109, la nota di variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.P., per l'esercizio finanziario 1994, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima con delibera del 14 settembre 1994 n.366.

Art.3

E' autorizzata, in applicazione della Legge 20 dicembre 1990 n.156 e della Legge 8 luglio 1991 n.85, la nota di variazione del Bilancio di previsione dell'I.S.S. per l'esercizio finanziario 1994, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S. medesimo con delibera n.2 del 9 settembre 1994.

Art.4

E' autorizzata ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n.88 e del Decreto 29 dicembre 1981 n.112, la nota di variazione del Bilancio di previsione dell'A.A.S.S., per l'esercizio finanziario 1994, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima con delibera n.263 dell'8 settembre 1994.

Art.5

E' autorizzata, ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n.88 e del Decreto 31 gennaio 1984 n.12, la nota di variazione del Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N. per l'esercizio finanziario 1994, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima con delibera n.2 del 13 settembre 1994.

Art.6

E' autorizzata, ai sensi della Legge 9 novembre 1979 n.70, la nota di variazione del Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 1994 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università medesima con delibera n.2 del 2 agosto 1994.

Art.7

E' autorizzata, ai sensi della Legge 9 novembre 1979 n.70, la nota di variazione del Bilancio di previsione del C.O.N.S. per l'esercizio finanziario 1994, approvata dal Consiglio Nazionale con delibera n.2 del 17 ottobre 1994.

Art.8

A modifica dell'art.21 della Legge 23 dicembre 1993 n.139 ed ai sensi dell'art.1 della Legge 29 gennaio 1987 n.14, il contributo massimo spettante ai Gruppi Consiliari per l'anno 1994 è elevato a £.744.461.740=.

Art.9

A modifica dell'art.22 della legge 23 dicembre 1993 n.139, l'importo massimo del contributo ai Gruppi Consiliari di cui all'art.2 della Legge 29 gennaio 1987 n.13, è pari a £.550.000.000=.

Art.10

A modifica dell'art.16 della Legge 23 dicembre 1993 n.139, l'importo massimo del contributo previsto dalla Legge 30 novembre 1982 n.105 per l'esercizio finanziario 1994 è elevato a £.5.820.000.000=.

Art.11

A modifica dell'art.28 della Legge 23 dicembre 1993 n.139 ed in applicazione dell'art.1 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 1994, un finanziamento non superiore a £.57.400.000.000= da imputarsi sul Cap.8-4405, ed un contributo non superiore a £.6.559.110.422 comprensivo degli oneri pregressi da imputarsi sul Cap.8-4407, fermo restando l'impegno a ripianare nell'esercizio finanziario 1995 l'eventuale disavanzo accertato a consuntivo per la gestione dell'assistenza sanitaria e del servizio socio-sanitario in chiusura dell'esercizio 1994.

A modifica dell'articolo 29 della Legge 23 dicembre 1993 n.139, l'importo massimo del contributo di cui alle Leggi 20 ottobre 1975 n.37 e 20 dicembre 1990 n.156, passa da £.1.125.000.000= a £.1.530.000.000=.

Art.12

A modifica dell'art.19 della Legge 23 dicembre 1993 n.139, il tetto massimo della spesa complessiva per l'esercizio finanziario 1994 a carico dei Capp.9-3270 e 9-3280 passa da £.147.000.000= a £. 102.000.000=.

Art.13

A modifica dell'art.9 della Legge 23 dicembre 1993 n.139 il tetto massimo della spesa per l'esercizio 1994 di cui alla Legge 21 febbraio 1990 n.35 a carico del Cap.3-2520 passa da £.450.000.000= a £.435.000.000=.

Art.14

A modifica dell'art.20 della Legge 23 dicembre 1993 n.139, ai sensi del Decreto 11 febbraio 1988 n.8, l'importo massimo del contributo in conto interessi da imputarsi sul Cap.09-3675 è di £.40.000.000=.

Art.15

A modifica dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1993 n.139, il contributo da erogare all'Università degli Studi, per l'esercizio finanziario 1994 passa da £.1.500.000.000= a £.3.242.553.000=, con imputazione sul Cap.9-3355.

Art.16

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 1994/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari

